

**PROVINCIA DI PESCARA**  
**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**  
**TRIPARTITA PROVINCIALE**

Art. 1

(Finalità)

La Commissione Tripartita Provinciale è l'organo permanente di consultazione e concertazione nella determinazione degli indirizzi generali, delle scelte programmatiche ed organizzative inerenti compiti e funzioni attribuite alle Province in materia di mercato del Lavoro e sede concertativa degli indirizzi programmatici in materia di Orientamento e Formazione Professionale.

Art. 2

(Funzioni)

La Commissione Tripartita Provinciale opera per le competenze ad essa attribuita dal D.Lgs. 469/97 e dalla L.R. 76/98.

In particolare sono oggetto di intervento della Commissione:

a) In termini di consultazione:

- Le modalità di gestione delle competenze di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 469/97;
- I criteri per la organizzazione generale dei Servizi all'Impiego;

b) In termini di concertazione, nei limiti degli indirizzi regionali:

- I criteri di utilizzo delle risorse rese annualmente disponibili per attività di pubblica utilità;
- I criteri di pianificazione degli interventi formativi delegati alla competenza provinciale;
- I criteri per la programmazione dei tirocini formativi di orientamento.

La commissione esprime parere nei procedimenti disciplinati dall'art. 13, comma 3 e 4 della L.R. 76/98.

Art. 3

(Approvazione)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 6 della L.R. 76/98 il presente regolamento, disciplina il funzionamento della Commissione stessa.

Art. 4

(Convocazione)

La convocazione della Commissione è decisa dal Presidente della Giunta o, su delega, dall'Assessore alle Politiche del Lavoro, e viene comunicata per il tramite dell'Ufficio di Segreteria della Commissione ai membri effettivi mediante lettera raccomandata da spedire ai medesimi almeno cinque giorni prima o, in via d'urgenza, con avviso trasmesso a mezzo fax almeno due giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione della Commissione può essere richiesta in via straordinaria da uno o più membri effettivi della Commissione stessa. La convocazione è obbligatoria qualora sia richiesta da almeno la metà più uno dei membri effettivi. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si richiede l'inserimento all'ordine del giorno.

Il Presidente può invitare alle riunioni della Commissione esperti in relazione agli argomenti da trattare.

Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

#### Art. 5 (Calendario delle sedute)

Su proposta del Presidente o suo delegato la Commissione approva trimestralmente il calendario delle sedute ordinarie con cadenza almeno mensile.

#### Art. 6 (Presidenza)

Le riunioni della Commissione sono presiedute dal Presidente della Giunta Regionale o, su delega, dall'assessore alle Politiche del Lavoro.

#### Art. 7 (Validità)

Le riunioni si ritengono valide quando nella seduta intervengono almeno la metà più uno dei componenti effettivi o, in loro sostituzione, i rispettivi supplenti.

Il Presidente, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale predetto nel termine di trenta minuti rispetto all'orario fissato sull'invito di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.

#### Art. 8 (Verbali)

Il Processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve, comunque, contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo dei provvedimenti adottati e le dichiarazioni testuali che gli interventi ritengono che debbano essere espressamente riportate. Il processo verbale è compilato da un componente della Segreteria della Commissione e firmato dal Presidente e dall'estensore.

Il processo verbale è sottoposto all'approvazione della Commissione in una delle successive sedute e comunque entro trenta giorni.

Se al processo verbale nessun membro della Commissione muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione questa avrà luogo per alzata di mano. Non è concesso prendere la parola sul processo verbale se non per porre rettifiche.

Ai membri della Commissione assenti nell'adunanza cui si riferisce il verbale non è consentito fare dichiarazioni o manifestazioni di voto.

Art. 9  
(Ordine del giorno)

Gli argomenti sottoposti a deliberazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.

In casi eccezionali e urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta all'unanimità; qualora non sia accolta all'unanimità gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Il Presidente ed ogni componente della Commissione possono proporre mozioni d'ordine o una diversa priorità nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; le mozioni s'intendono accettate ove nessuno si opponga.

In caso diverso, la Commissione decide con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni membro della Commissione ha facoltà di presentare emendamenti alle proposte di delibera.

Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte, prima dell'applicazione definitiva del testo.

Art. 10  
(Supplenti)

Qualora alle riunioni, oltre agli effettivi partecipino i membri supplenti, a questi è riconosciuta il diritto di parola e non di voto.

Art. 11  
(Approvazioni deliberazioni)

Le deliberazioni della commissione sono valide se adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

(Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione).

Art. 12  
(Sotto-commissioni)

La commissione con propria deliberazione, ha facoltà di eleggere sotto-commissioni per l'esame di particolari problemi, determinandone le modalità di funzionamento. Le sotto-commissioni possono esprimere pareri in ordine alle materie di competenza della Commissione. Nel nominare le sotto-commissioni, la commissione può stabilire il termine per l'attività delle stesse, salvo proroghe da stabilire di volta in volta.

In base a quanto disposto dall'art. 17 comma 5 della L.R. 76/98 la Commissione Tripartita Provinciale costituisce una sotto-commissione, integrata da rappresentanti designati dalle categorie interessate e da un Ispettore Medico del Lavoro, che esprime parere obbligatorio sui

provvedimenti assunti dalla Provincia in applicazione della normativa vigente sulle assunzioni obbligatorie.

Le sotto-commissioni si riuniscono in seduta valida se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 13  
(Modifiche e integrazioni)

eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento possono essere proposte dal Presidente e da singoli componenti effettivi della Commissione stessa a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 14  
(Durata)

In base a quanto disposto dall'art. 16 comma 2 della L.R. 76/98, la Commissione Tripartita Provinciale resta in carica per tre anni dalla data del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale.